SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1589

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIANETTA, AZZOLLINI, TRAVAGLIA, TONIOLI e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

Conferimenti agevolati di aziende e rami di aziende da parte di fondazioni senza scopo di lucro

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Tra gli enti non-profit, vanno senz'altro annoverate le «fondazioni», soggetti che svolgono la loro attività principalmente nell'ambito sociale con particolare riferimento ai settori dell'assistenza, della sanità, dell'istruzione, della ricerca e in tutti quei settori che hanno come obiettivo fondamentalmente il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona.

Si tratta di settori nei quali, tenuto conto dell'innalzamento dell'età media e delle mutate condizioni sia culturali che di vita, sta avvenendo una rapida evoluzione e gli enti operativi che vi operano, sempre in continuo aumento, sono chiamati a svolgere un ruolo di prim'ordine sia in termini di quantità che di qualità dei servizi offerti.

Sulla base di tale scenario, per consentire agli enti *non-profit* di garantire al meglio l'assolvimento del loro ruolo, si rende sempre più necessario se non indispensabile sviluppare sinergie con soggetti che operano nel mondo dell'impresa (società di capitali).

Tali sinergie verrebbero realizzate, integrando l'attività che già viene svolta agli enti *non-profit*, con il supporto tecnologico e delle conoscenze scientifiche presenti nel mondo delle imprese.

Ciò consentirebbe agli enti *non-profit* non solo di migliorare la qualità dei servizi offerti ma soprattutto di offrirli a prezzi sempre più competitivi contribuendo così a favorire un risparmio nella spesa pubblica.

Lo strumento giuridico per dare concretezza a tale integrazione potrebbe essere, come del resto già avvenuto per il settore del credito, il conferimento di aziende e/o rami di aziende di proprietà degli enti non-profit in società di capitali già esistenti o da costituire.

A questi enti, che non perseguono i profitto di impresa, sembra pertanto giusto ed equo, estendere le agevolazioni fiscali che a suo tempo furono concesse agli istituti bancari. Per gli esposti motivi si ritiene quindi opportuno proporre il presente provvedimento che si compone di un solo articolo. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Ai conferimenti di aziende e rami di azienda in società per azioni, in società a responsabilità limitata e in società in accomandita per azioni, sia già costituite che constituende, effettuate da fondazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica, si applicano, in quanto compatibili, le norme di agevolazione fiscale di cui all'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
- 2. Il Ministero della finanze provvederà ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento relativo al regime speciale di cui al comma 1, che preveda altresì a carico delle fondazioni conferitarie il vincolo di inalienabilità della durata di cinque anni delle partecipazioni assunte nelle società di capitali destinatarie dei conferimenti.